

**Ordinanza del DFE
sui lavori pericolosi o gravosi
durante la gravidanza e la maternità
(Ordinanza sulla protezione della maternità)**

del 20 marzo 2001 (Stato 1° ottobre 2008)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro (OLL 1),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi (valutazione dei rischi) secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1 e definisce le sostanze, i microrganismi e i lavori che presentano un potenziale di pericolo elevato per la madre e il bambino (motivi di esclusione) giusta l'articolo 62 capoverso 4 OLL 1.

² Essa designa:

- a. gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 OLL 1 a cui occorre far ricorso per valutare i rischi che corrono la madre e il bambino o per determinare i motivi di esclusione (divieti di occupazione);
- b. le persone incaricate di verificare l'efficacia delle misure di protezione prese conformemente all'articolo 62 capoverso 1 OLL 1.

Sezione 2: Verifica delle misure di protezione

Art. 2² Principio

¹ La valutazione dello stato di salute della donna incinta o della madre allattante nell'ambito della verifica dell'efficacia delle misure di protezione adottate giusta l'articolo 62 capoverso 2 OLL 1 spetta al medico curante che segue la lavoratrice durante la gravidanza.

RU 2001 935

¹ RS 822.111

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

² Il medico effettua un esame medico di idoneità della donna incinta o della madre allattante. Per la valutazione, egli considera:

- a. gli esiti del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico di quest'ultima;
- b. i risultati della valutazione dei rischi effettuata per l'azienda da parte di un esperto competente secondo l'articolo 17;
- c. le eventuali informazioni supplementari raccolte in occasione di un colloquio con l'esperto che ha effettuato la valutazione dei rischi o con il datore di lavoro.

³ Una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell'azienda o nella parte dell'azienda che presenta un pericolo se, sulla base del colloquio con la lavoratrice e dell'esame medico della stessa, il medico constata che:

- a. non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
- b. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
- c. è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci; o
- d. vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.

Art. 3 Certificato medico

¹ Il medico che ha visitato la lavoratrice precisa in un certificato medico se quest'ultima può proseguire senza riserve la propria attività al posto di lavoro in questione o se deve continuarla a determinate condizioni oppure se essa deve interromperla.

² Il medico che ha visitato la lavoratrice comunica a quest'ultima e al datore di lavoro i risultati della valutazione ai sensi del capoverso 1 affinché il datore di lavoro possa, all'occorrenza, prendere le misure necessarie nell'azienda o nella parte di azienda soggetta a un pericolo.

Art. 4 Assunzione dei costi

Il datore di lavoro si assume i costi per le spese di cui agli articoli 2 e 3.

Capitolo 2: Valutazione dei rischi e motivi di esclusione

Sezione 1: Criteri di valutazione del pericolo³

Art. 5⁴ Sospetto di pericolo

Se i criteri di valutazione di cui agli articoli 7–13 sono adempiuti, si presume un pericolo per la salute della madre e del bambino.

Art. 6⁵ Valutazione dei criteri

Nella valutazione dei criteri occorre considerare anche le condizioni concrete di lavoro nell'azienda come, in particolare, l'interazione di diversi aggravii, la durata di esposizione, la frequenza dell'aggravio o del pericolo e altri fattori che possono esercitare un influsso positivo o negativo sul potenziale di pericolo da valutare.

Art. 7 Spostamento di carichi pesanti

¹ Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte, durante i primi sei mesi di gravidanza, lo spostamento regolare di carichi superiori ai 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi superiori ai 10 kg, nonché l'azionamento di strumenti meccanici come leve o manovelle richiedente l'esercizio in qualsiasi direzione di una forza massima corrispondente al sollevamento o al trasporto di un carico superiore rispettivamente a 5 o 10 kg.⁶

² A partire dal 7° mese di gravidanza, le donne incinte non devono più spostare carichi pesanti giusta il capoverso 1.

Art. 8 Lavori che espongono al freddo, al caldo o a un'umidità eccessiva

Sono considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte i lavori effettuati all'interno con temperature ambiente inferiori a -5 °C o superiori a 28 °C, come pure quelli svolti regolarmente in condizioni di umidità eccessiva. Nel caso di temperature inferiori a 15 °C, il datore di lavoro deve fornire bevande calde. I lavori con temperature situate tra 10°C e -5 °C sono autorizzati a condizione che il datore di lavoro metta a disposizione della lavoratrice un abbigliamento adeguato alla situazione termica e all'attività praticata. Nella valutazione della temperatura ambiente occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'umidità dell'aria, l'aerazione e la durata di esposizione.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

Art. 9 Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce

Sono considerate pericolose o gravose le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16^a settimana successiva al parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto, come il fatto di allungarsi o di piegarsi troppo, di restare continuamente rannicchiato o di stare piegato in avanti, nonché le attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento. Rientrano in questo contesto anche gli effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni.

Art. 10⁷ Microrganismi

¹ In caso di esposizione a microrganismi dei gruppi 2–4 secondo l'allegato 2.1 dell'ordinanza del 25 agosto 1999⁸ sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) occorre valutare, nell'ambito di una valutazione dei rischi, il pericolo per la salute della madre e del bambino in considerazione delle attività, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate. Occorre garantire che una tale esposizione non sia pregiudizievole alla madre o al bambino.

² In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 2 reputati dannosi per l'embrione e il feto, come il virus della rosolia o della toxoplasmosi, è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione. Una donna incinta o una madre allattante può essere occupata nei lavori con gli altri microrganismi del gruppo 2 soltanto se, in base alla valutazione dei rischi, è provato che non vi è alcun pericolo per la salute della madre e del bambino.

³ In caso di utilizzazione di microrganismi del gruppo 3 o 4 è vietata l'occupazione di donne incinte e di madri allattanti; sono eccettuati i casi in cui è provato che la lavoratrice è sufficientemente protetta mediante immunizzazione.

...⁹

Art. 11¹⁰ Lavori sottoposti al rumore

Le donne incinte non devono essere occupate in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è superiore o uguale a 85 dB(A) (L_{EX} 8 h). Le esposizioni agli infrasuoni o agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

⁸ RS 832.321

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

Art. 12 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti

¹ Per le donne professionalmente esposte a radiazioni, dal momento in cui è costatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l'equivalente di dose alla superficie dell'addome non deve superare 2 mSv, e la dose efficace in seguito a incorporazione, 1 mSv (art. 36 cpv. 2 dell'O del 22 giu. 1994¹¹ sulla radioprotezione).

² Le donne allattanti non possono svolgere lavori con sostanze radioattive che possono comportare il rischio di un'incorporazione o di una contaminazione radioattiva (art. 36 cpv. 2 dell'O del 22 giu. 1994 sulla radioprotezione).

Art. 13¹² Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose

¹ Occorre garantire che l'esposizione a sostanze pericolose non sia pregiudizievole alla madre o al bambino. In particolare, occorre rispettare i valori limite d'esposizione in vigore in Svizzera iscritti nella lista dei valori limite dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

² Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:

- a. le sostanze classificate con le frasi R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 o le relative combinazioni che, secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹³ sui prodotti chimici, sono designate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;
- b. il mercurio e i suoi derivati;
- c. gli inibitori di mitosi;
- d. il monossido di carbonio.

Sezione 2:¹⁴**Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso****Art. 14**

Durante tutta la gravidanza e durante il periodo di allattamento, le donne non possono svolgere lavoro notturno né lavoro a squadre se tali lavori sono direttamente legati ad attività pericolose o gravose ai sensi degli articoli 7 a 13 o se si è in presenza di un sistema a squadre particolarmente pregiudizievole alla salute. Sono considerati tali i sistemi a squadre che prevedono una rotazione regolare in senso inverso (notte - sera - mattino) o quelli con più di tre notti di lavoro consecutive.

¹¹ RS **814.501**

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008 4487**).

¹³ RS **813.11**

¹⁴ Originaria Sez. 3.

Sezione 3:¹⁵ Motivi d'esclusione

Art. 15 Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato

Il lavoro a cottimo o il lavoro cadenzato non sono autorizzati se il ritmo di lavoro è dettato da una macchina o da un'installazione tecnica e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.

Art. 16¹⁶ Occupazioni particolari vietate

¹ Le donne incinte non devono essere occupate in lavori che implicano una sovrappressione, come in camera di compressione o in immersioni.

² Le donne incinte non devono accedere a locali con un'atmosfera sotto-ossigenata.

³ Il datore di lavoro deve informare in modo adeguato tutte le donne, in vista di un'occupazione secondo i capoversi 1 e 2, dei pericoli comportati da simili attività durante la gravidanza. Nel farlo, attira la loro attenzione sul fatto che i pericoli esistono dal primo giorno della gravidanza. Se la donna manifesta dubbi su una presunta gravidanza, tali occupazioni sono in ogni caso vietate.

Capitolo 3: Esperti competenti e informazione

Art. 17 Esperti competenti

¹ Gli esperti competenti secondo l'articolo 63 capoverso 1 dell'ordinanza 1 sono i medici del lavoro e gli igienisti del lavoro ai sensi dell'ordinanza del 25 novembre 1996¹⁷ sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché altri specialisti come gli ergonomi, che hanno acquisito le conoscenze e le esperienze necessarie per valutare i rischi secondo gli articoli 4 e 5 di tale ordinanza.

² Occorre garantire che, per la valutazione dei rischi, tutti i settori specifici da valutare siano coperti.

Art. 18 Informazione

¹ Il datore di lavoro provvede affinché le persone incaricate della valutazione dei rischi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione aziendale e alla verifica delle misure di protezione adottate.

² Il datore di lavoro provvede inoltre affinché il medico di cui all'articolo 2 abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare se la donna incinta o la madre allattante può essere occupata.

¹⁵ Originaria Sez. 4.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 17 set. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4487).

¹⁷ RS 822.116

Capitolo 4: Disposizione finale

Art. 19

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.

